



COMUNE di ISOLA DEL LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

ORDINANZA N. 100 del 12 SET. 2017

Affissa all'Albo Pretorio
il 12 SET. 2017
n. 1466

OGGETTO: Ordinanza di sospensione dell'attività di P.s. denominata Capogiro, della ditta Gold snc, legale rappresentate Negoita Valentina;

Il Sindaco

Visto il verbale della Stazione dei Carabinieri di Isola del Liri n.66/37 del 29.7.2017 elevata alla sig.ra Negoita Valentina, quale legale rappresentate della ditta Gold snc, titolare dell'esercizio pubblico, all'insegna Capogiro, sito in Isola del Liri Corso Roma n. 40, per violazione dell'ordinanza 28/2017 nella fattispecie per non aver comunicato gli orari di apertura e chiusura;

Visti, altresì, i rapporti 66/5 del 28.2.2017 e 66/14 del 6.7.2017 per violazione dell'Ordinanza n.1 del 9.1.2017 e violazione dell'ordinanza 28/2017 elevati a carico di D'Arpino Tony preposto alla somministrazione e di Di Palma Daniele dipendente del locale medesimo;

Considerato che Negoita Valentina è il legale rappresentante della ditta Gold snc, titolare dell'autorizzazione di PS n. n. 356 del 3.1.2013, relativa al locale sito in Corso Roma 40, all'insegna Capogiro; Richiamata l'ordinanza del sindaco n.28 del 3.5.20174 che recita " *in caso di particolare gravità o di terza violazione all'interno dello stesso anno solare, il sindaco dispone la chiusura dell'attività di ps per un periodo da uno a 20 giorni*";

Constatata la regolarità della contestazione e della notificazione;

Considerato che non è stato presentato alcun ricorso;

Ritenuto, inoltre, che dall'esame degli atti, l'accertamento della violazione è risultato, in modo incontrovertibile, fondato;


Visto l'art 107 comma 5 e l'art 54 Dlgs 267/2000 che affida al sindaco quale ufficiale di governo l'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle normative in materia di ordine e sicurezza pubblica

Visti gli art. 7 e seguenti della legge 241/90 e smi

Tanto premesso:

ORDINA

Alla sig.ra Negoita Valentina, nata in Romania il 25.8.1990 e residente a Castelliri in via Pantano n.34 quale titolare della ditta Gold sas, con sede a Castelliri in via Pantano n.34 , titolare del locale di ps all'insegna



COMUNE di ISOLA DEL LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

Capogiro, sito in Isola del Liri Corso Roma n.40, per i motivi esposti in premessa la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n. 356 del 3.1.2013, per giorni 3 (tre), con decorrenza dal giorno successivo alla notifica del presente atto

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- a) sia notificata al soggetto interessato,
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune;
- c) venga inviata Al Comando di Polizia locale sede ed alla Stazione Carabinieri di Isola del Liri, Via Roma 03036 Isola del Liri

Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri di Isola del Liri e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento da parte dell'interessato, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso di trasgressione.

Dalla Residenza Municipale, li 8.9.2017.

Il Sindaco
Vincenzo Quadrini